



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del Reg. Data 20-01-2025

COPIA

Oggetto:	APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO D'IMPOSTA 2025
-----------------	---

L'anno duemilaventicinque il giorno venti del mese di gennaio alle ore 0:00, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

MARINUCCI ANDREA	P	DI RICO SAMANTHA	P
D'ORAZIO PAOLO ERMINIO	P	PACE ANTONIO	A
TIVOLESI GIULIANA	P	SARACENI SAVINO LUCIANO	P
PRIMITERRA ALEX	P	TENAGLIA MARIA RITA ARABELLA	P
BUCCI TOMMASO	P	PIERANTONI ORLANDO	P
CANIGLIA GIOVANNI	A	D'ANGELO ROBERTO	P
DELL'OSA GIUSEPPE	P		

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MARINUCCI ANDREA nella sua qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta;

Partecipa il Segretario comunale Dott. De Frenzi Gianpaolo, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 13-12-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA'

CONTAB.

Data: 13-12-2024

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.Ssa Calabrese Giuseppina



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

Presiede il Sindaco.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Esponde il Sindaco. Dopo discussione, non risultano ulteriori interventi. Si pone in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *“... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'aumento ...”*;

- al comma 749 che *“... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...”*

- al comma 750, che *“... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'aumento ...”*;

- al comma 751, che *“...A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...”*;

- al comma 752, che *“... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'aumento ...”*;

- al comma 753, che *“... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”*;

- al comma 754, che *“... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'aumento...”*;

- al comma 759, che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, ai sensi della lett. g bis), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, *“... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro*



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

VISTO altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Preso atto che, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che “... In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”;

Visto quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato “Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 “... la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...”;

Visti, inoltre:

- l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale “... Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...”, il quale ultimo prevede che “... per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...".

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale "...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...";
- l'art. 172, comma 1, lett. C), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche "... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...";

Considerati,

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Dato atto della volontà di mantenere, nei limiti operativi concessi dall'applicazione di cui in narrativa, l'invarianza della pressione tributaria;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000;

Tutto ciò premesso

con la seguente votazione, espressa per alzata di mano, nelle forme e modi di legge: favorevoli: 7; contrari: 4 (Saraceni; Tenaglia; Pierantoni; D'Angelo),

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;

1. **PER** le motivazioni in premessa, da intendersi integralmente richiamate, di confermare, per l'anno di imposta 2025, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU secondo l'allegato prospetto a cui si rimanda, di cui si riassumono le voci principali come di seguito:



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

Fattispecie	Aliquota IMU
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	5,00 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (esclusa categoria catastale D/10)	10,10 per mille
Aree fabbricabili	9,00 per mille
Altri immobili (diversi dall'abitazione principale o fabbricati gruppo D)	9,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali (con esclusione della Cat. D/10)	1,00 per mille
Terreni agricoli	Esenti L.160/2019 -art.758 c.1-
Unità immobiliare posseduta da anziani o disabili (art.1 c.741 lett. c) n. 6) -L.160/219-)	Assimilazione all'abitazione principale

- DI CONFERMARE**, per l'anno 2025, la detrazione dell'imposta municipale propria di Euro 200,00, riconosciuta a favore di:
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - unità immobiliari regolarmente assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
- DI DARE ATTO** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;
- DI STIMARE** in € 510.000,00 il gettito complessivo presunto e prudenziale dell'IMU per l'anno 2025 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

5. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
6. **DI DARE** mandato al responsabile della Pubblicazione e trasparenza di provvedere alla pubblicazione della relativa deliberazione sul sito istituzionale del comune, all'indirizzo www.comune.orsogna.chieti.it nell'apposita sezione.

Successivamente il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente provvedimento per la prosecuzione delle attività conseguenti, con separata votazione con il seguente risultato: favorevoli: 7; contrari: 4 (Saraceni; Tenaglia; Pierantoni; D'Angelo),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00.



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MARINUCCI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. De Frenzi Gianpaolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 06-02-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 06-02-2025

Dott. De Frenzi Gianpaolo

ALBO N. 111 DEL 06-02-2025

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-01-025 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 06-02-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. De Frenzi Gianpaolo

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 06-02-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. De Frenzi Gianpaolo
